

5. Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 n. 264, con cui vengono estese alle provincie napoletane le leggi ed i regolamenti sulla proprietà letteraria in vigore in antiche provincie dello Stato.

Questo decreto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni su diritti di autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia e altri stati, a cura della Società italiana degli autori, 2 ed., Ulrico Hoepli, Milano, 1902, 105. Franchi ricorda che “nella pubblicazione di questo decreto fatta nel Giornale ufficiale di Napoli, corse un errore tipografico, per cui invece del 1861 fu stampato l'anno 1865 come quello in cui dovesse spirare al 1 agosto il tempo accordato ai venditori. Al primo agosto 1861, volendosi costringere questi ultimi a sottostare alla legge, i medesimi reclamarono, allegando che in buona fede e per causa della pubblicazione fatta nel Giornale ufficiale non avevano affrettato la vendita dei libri ai quali era applicabile il beneficio concesso dal Principe. Per questa ragione venne prorogato il termine del 1 agosto 1861 al 1 gennaio 1862 con reale decreto 2 ottobre 1861, n. 285, convalidato con la legge 26 gennaio 1862, n. 444”.

Eugenio principe di Savoia, etc., etc.

Sulla proposizione del Consigliere di luogotenenza incaricato della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio di luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. La legge regolamenti sulla proprietà letteraria che si trovano al presente in vigore nelle antiche provincie dello Stato, sono estese alle provincie napoletane.

2. Queste leggi incominceranno ad avere vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto; rimane fissato il termine improrogabile del primo agosto 1861 per la vendita dei libri che già si trovino in impressi, dei quali gli editori faranno rivelazione al Consiglio di pubblica istruzione di Napoli, ed ai governatori nelle provincie, indicando il numero che ne hanno presso di loro.

3. Passato il detto termine, qualunque pubblicazione, la quale venga a ledere i diritti della proprietà letteraria, sarà punita secondo la legge.

4. Il Consiglio di luogotenenza incaricato della pubblica istruzione e quello di grazia e giustizia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.